

COPIA



COMUNE DI OSSANA

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30/16 della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione in uso per coltivazione erbe officinali e fiori di parte della p.fond. 1685 in C.C. OSSANA loc. Valpiana di proprietà comunale alla IMPRESA INDIVIDUALE OLGA CASANOVA CON SEDE IN OSSANA, C.F. CSNLGO70D64C794D e P.I. 02148920222.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **10.00**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

Assenti				
			giust.	ingiust.
DELL'EVA	Luciano	Sindaco		
COSTANZI	Sandro	Vicesindaco		
BEZZI	Michela	Ass.	X	

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Giovanna Loiotila**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Concessione in uso per coltivazione erbe officinali e fiori di parte della p.fond. 1685 in C.C. OSSANA loc. Valpiana di proprietà comunale alla IMPRESA INDIVIDUALE OLGA CASANOVA CON SEDE IN OSSANA, C.F. CSNLGO70D64C794D e P.I. 02148920222.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione giuntale n. 27 di data 18.03.2016 immediatamente esecutiva, e ss.mm. con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2016, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Constatato che il suddetto atto prevede che è competente la Giunta comunale in materia di concessioni in uso di beni di proprietà comunale.

Considerato che il Comune di Ossana è proprietario della p.f. 1685 in CC OSSANA loc. Valpiana e che in data 01.07.2015 al prot. n. 2494 è giunta la richiesta da parte del legale rappresentante della IMPRESA INDIVIDUALE OLGA CASANOVA CON SEDE IN OSSANA, C.F. CSNLGO70D64C794D e P.I. 02148920222, di poter avere in concessione parte della p.f. 1685 in CC OSSANA loc. Valpiana , al fine di poter svolgere la propria attività e destinare parte della zona alla coltivazione di erbe officinali.

Ritenuto importante valorizzare l'attività imprenditoriale anche in considerazione che, viste le esperienze degli altri comuni limitrofi, l'attività tende a valorizzare l'area in cui si sviluppa e potrebbe essere anche utilizzato quale viatico per l'orto botanico in località Derniga, con progetto sinergico di sviluppo.

Dato atto che la concessione in uso consente di valorizzare l'intero complesso silvo - pastorale che risulta di elevato pregio paesaggistico-naturalistico e con notevoli potenzialità turistiche, costituendo altresì un beneficio di carattere economico a favore dell'intera comunità;

Visto pertanto e ritenuto meritevole di approvazione il disciplinare per la concessione in uso, nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Considerato che, per quanto riguarda la procedura di scelta del contraente, si propone l'affidamento mediante trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 39 della l.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. “*cessioni in godimento*” che al comma 3, secondo capoverso testualmente recita: “*È consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede quello previsto dall'articolo 21, comma 4*”.

Giudicato corretto procedere alla concessione in oggetto tramite trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 39, comma 3 e art. 21, comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 essendo la richiedente iscritta all'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) ed il valore del contratto inferiore al limite di euro 46.000,00 stabilito per legge, in quanto il corrispettivo è stato determinato in €. 200,00 annui ivi compresi due manufatti accessori a servizio dell'attività.

Considerato che per permettere di concedere in uso il compendio in oggetto si deve prima sospendere il diritto di uso civico;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 15 della Legge Provinciale 6/2005 “Legge Provinciale sugli Usi Civici”, è possibile sospendere il vincolo di uso civico per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico, a patto che la somma così ottenuta sia utilizzata conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 della medesima legge;

Dato atto che, sempre ai sensi dell'art. 15 della Legge Provinciale 6/2005 “Legge Provinciale sugli Usi Civici”, se la sospensione non supera il termine di 9 anni non è necessario alcun altro atto, oltre alla deliberazione della giunta comunale, in quanto anche il consiglio comunale si è espresso in senso positivo alla concessione in uso;

Ritenuto pertanto di sospendere l'uso civico di parte della p.f. 1685 in C.C. Ossana, come meglio identificata nella planimetria allegata, per la durata di otto anni, ossia per tutta la durata del contratto di concessione fino al 31.12.2023.

Vista la Legge 3 maggio 1982, n. 203 - Norme sui contratti agrari.

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'ufficio di ragioneria, ha espresso parere di regolarità contabile.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre

1999 n. 8/L.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di sospendere su parte della p.fond. 1685 in C.C. OSSANA loc. Valpiana di proprietà comunale, come meglio individuato nell'allegata planimetria, per n. 8 anni fino al 31.12.2023 il diritto di uso civico al fine di poter procedere con la concessione in uso.

2) Di concedere in uso per coltivazione di erbe officinali e fiori di parte della p.fond. 1685 in C.C. OSSANA loc. Valpiana di proprietà comunale, come meglio individuato nell'allegata planimetria alla IMPRESA INDIVIDUALE OLGA CASANOVA CON SEDE IN OSSANA, C.F. CSNLGO70D64C794D e P.I. 02148920222 con scadenza irrevocabile, per la durata di anni 8 fino al 31.12.2023 dietro corrispettivo di €. 200,00 annui ivi compresi due manufatti accessori a servizio dell'attività, senza diritto di tacita proroga o di sublocazione.

3) Di dare atto che il concessionario con la sottoscrizione del contratto, si impegna a sottostare a tutte le norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza sul lavoro e forestali vigenti, precisando che i costi di attivazioni delle utenze e i relativi costi saranno tutte a carico del concessionario.

4) Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del contratto allegato, da sottoporre a registrazione, autorizzando il segretario comunale a tutte le pratiche necessarie, precisando che tutte le spese sono a carico del concessionario;

5) Di introitare la somma pattuita quale canone di concessione alla risorsa 3020960 (capitolo 481) del bilancio di previsione in corso – anno 2016.

6) Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

7) Di dare atto che con apposita votazione (ad unanimità di voti) la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di garantire quanto prima l'avvio dell'attività.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, se delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199 e s.m.;
- c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO *Dell'Eva Luciano*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Lì 18.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 18.03.2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO *Rag. Paride Andreotti*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno 23.03.2016 all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *dott.ssa Giovanna Loiotila*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 23.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila



COMUNE DI OSSANA
PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. *****/2016

OGGETTO: SCHEMA PER LA CONCESSIONE IN USO PER COLTIVAZIONE ERBE OFFICINALI E FIORI DI PARTE DELLA P.FOND. 1685 IN C.C. OSSANA LOC. VALPIANA DI PROPRIETÀ COMUNALE.

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 14.00 nella sede municipale del Comune di Ossana (TN) sita in Ossana, Via Venezia n. 1.

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 18.03.2016 immediatamente, esecutiva, tra:

1. Comune di Ossana (Cod. fisc. e P.I. 00159240225) rappresentato dal signor Luciano Dell'Eva, Sindaco pro tempore del Comune di Ossana e domiciliato ai fini del presente atto presso il Comune di Ossana (TN) sito in Ossana, Via Venezia n. 1, anche definito concedente;

e

2. IMPRESA INDIVIDUALE OLGA CASANOVA CON SEDE IN OSSANA, C.F. CSNLGO70D64C794D e P.I. 02148920222 con sede in Ossana rappresentata dalla sig.ra Olga Casanova, nata a Cles il 24.04.1970 domiciliata in Ossana, Via Venezia n. 1, anche definito concessionario;

Si stipula la seguente concessione:

ARTICOLO 1

Il Comune di Ossana, come sopra rappresentato, concede in uso agricolo

alla IMPRESA INDIVIDUALE OLGA CASANOVA CON SEDE IN OSSANA, C.F. CSNLGO70D64C794D e P.I. 02148920222 con sede in Ossana di seguito denominata concessionario, che accetta, per la coltivazione di erbe officinali e fiori di parte della p.fond. 1685 in C.C. OSSANA loc. Valpiana, di proprietà comunale come da allegata planimetria, unitamente a due manufatti in legno ad uso deposito agricolo. Con deliberazione della giunta comunale n. 30 di data 18.03.2016 immediatamente esecutiva, è stata disposta la sospensione del diritto di uso civico di parte della p.fond. 1685 in C.C. OSSANA loc. Valpiana, di proprietà comunale come da allegata planimetria, per la durata di anni otto.

ARTICOLO 2

Il corrispettivo è determinato dietro il corrispettivo della somma di €. 200,00 annui. La concessione in uso decorre dalla data della sottoscrizione, con scadenza irrevocabilmente, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31.12.2023.

ARTICOLO 3

La concessione di parte della p.f. 1685 in CC OSSANA è finalizzata alla coltivazione erbe officinali e fiori, unitamente a due manufatti in legno di proprietà comunale da destinare a deposito attrezzi e strumenti a supporto dell'attività. Il concessionario si impegna a concordare con il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale dove posizionare tali manufatti, con tutte gli oneri in materia autorizzatoria a proprio carico e spese.

ARTICOLO 4

Il concessionario non può in alcun modo concedere a terzi l'uso dei beni essendo vietata la subconcessione.

ARTICOLO 5

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione, come pure ogni e qualsiasi responsabilità relativa all'esercizio dell'attività agricola

saranno a totale e completo carico del concessionario.

ARTICOLO 6

Il Comune di Ossana si riserva la facoltà ed il diritto, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse di revocare il presente provvedimento e di rientrare nella piena disponibilità degli immobili oggetto della concessione. La revoca non dovrà avere particolari motivazioni e potrà essere esercitata senza l'applicazione di alcuna penale con un preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 7

La presente concessione decorre dal 23.03.2016 fino al 31.12.2023, senza diritto di tacita proroga o di sublocazione.

ARTICOLO 8

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario, precisando che il valore della concessione ai fini della registrazione è pari ad €. 200,00 annui.-----Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti il Foro competente sarà quello del concedente.-----

Letto approvato e sottoscritto in Ossana il giorno ventitre marzo duemilasedici

*Azienda Agricola
Società Agricola
Olga Casanova*

*Comune di Ossana
Il Sindaco
Luciano dell'Eva*

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente contratto e rispettivamente agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Letto approvato e sottoscritto in Ossana il giorno ventitre marzo duemilasedici

*Azienda Agricola
Società Agricola
Olga Casanova*

*Comune di Ossana
Il Sindaco
Luciano dell'Eva*

